

POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno della frazione Capoluogo come nelle adiacenze della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considerano adiacenze del Capoluogo:

tutte le vie periferiche che ne delimitano i confini.

Art. 3

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

.....

.....

Art. 8

L'apertura di un nuovo esercizio pubblico, di spacci di vendita ecc. sia stabili che ambulanti, è subordinata alla concessione della relativa licenza da parte dell'autorità comunale previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Le licenze sono personali e non cedibili; decadono con la scadenza e sono revocabili in qualsiasi momento ad esclusivo giudizio dell'autorità comunale, senza necessità di diffida o di preavviso.

Gli orari dei negozi sono subordinati a Decreti Prefettizi e a ordinanze del Sindaco, così pure l'apertura e chiusura dei giorni festivi.

Tutto quanto non qui contemplato in merito al commercio, vale il Regolamento pel rilascio delle licenze pel commercio fisso e ambulante.

TITOLO II

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

10

I fornai e venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 11

E' proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

12

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto Prefettizio, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dall'art. 96 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 13

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 14

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero la apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 15

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

16

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la prestazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

17

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

18

E' consentita inoltre una protrazione di mezz'ora sull'orario di chiusura prescritto per il pomeriggio nei giorni di vigilia a quelli per i quali è fissata la chiusura totale, fatta eccezione del sabato.

Art. 19

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione prefettizia.

Art. 20

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal R.D.L. 22 febbraio 1934 n. 370 sul riposo domenicale.

Art. 21

I mulini devono essere a disposizione dei concorrenti tutti i giorni non civilmente festivi, osservate le vigenti disposizioni in materia circa la molitura dei cereali.

In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirne altra.

Art. 22

E' proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguirne la macinazione con ogni diligenza e fedeltà, non usando preferenza riguardo alle persone, ma dovranno servire i clienti in ordine di presentazione.

Art. 23

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verde-rame o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 24

I pizzicagnoli, i farinai, i venditori di paste alimentari e in generale tutti i venditori di commestibili devono rendere noti i prezzi di vendita mediante cartellini apposti sulle singole merci a norma dei RR. DD. 11 gennaio 1923 n. 138 e 16 dicembre 1926 n. 2174.

Art. 25

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina, deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Il pane e la pasta devono tenersi coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 luglio 1956 n. 1002 le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature distinte da quelle adibite ad altri generi.

Art. 26

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 27

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 28

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devonsi usare bilancie con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto o viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola « rimasto ».

Art. 29

Il merluzzo, il baccalà e simili che soglionsi vendere ammolliti devonsi porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 30

Tutti coloro i quali intendono impiantare uno stabilimento di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, debbono, ora, munirsi dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 16 della legge 16 agosto 1962, n. 1534, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, che ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, contrarie o incompatibili con le norme in essa contenute.

Art. 31

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari.

Art. 32

Ai sensi dell'art. 262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie modificato dall'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283; il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti. E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

Art. 33

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

SALUBRITA' PUBBLICA

34

Le manifatture e le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato coi Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e voci aggiunte con i D.M. rispettivamente 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

35

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.



Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 36

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 34 senza uno speciale permesso della Autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 37

Il Sindaco su tale istanza procede — a spese del richiedente — a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 38

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessi in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla richiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 39

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopraluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 40

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1^a e 2^a categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 41

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 42

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art 43

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 44

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 45

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773 e dal relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 20-7-1934 e 12-5-1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

Dovranno inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27-12-1941, n. 1570, concernente « norme per l'organizzazione dei servizi antincendi », nonché quelle di cui al D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I veicoli caricati di concime, o di altre materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di strame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore del trasporto.

Art. 47

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29-3-1928 n. 858, per la lotta contro le mosche.

Gli Agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salvo l'inviolabilità di domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

Art.48/A

Per l'allacciamento alla fogna comunale, gli interessati dovranno versare una quota per il diritto di allacciamento stabilita dall'Amministrazione.

Art.48/b

Ogni fabbricato dovrà essere in possesso di un numero di bidoni raccogli/immondizie sufficiente per espletare il servizio in modo completo.

TITOLO IV
NETTEZZA, CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE
DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 49

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade dell'abitato, strame, paglia od altre materie.

Art. 50

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 51

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorchè in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 52

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 53

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri

esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena della ammenda da L. **5.000** . . . a L. (1) **200.000.** salva e riservata l'azione di danno.

Art. 54

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti

Art 55

Non sono permessi nè tollerati nelle vie principali i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente di legno, nè i fienili aperti verso strada.

Agli effetti di questo articolo sono considerate vie principali dell'aggregato urbano le seguenti:

Via Massini

Viale Bona

Via Gaggio

Via Prada

Piazza XXV Aprile

Piazza IV Novembre

(1) Massimo L. 5.000.

Art. 56

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

Art 57

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 58

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno, sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 59

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 60

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della Legge 21 marzo 1926, n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con l'ammenda da L. **5.000.=-** a L. ⁽¹⁾ **200.000.=-** salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice Penale.

Art. 61

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 62

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 63

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri

(1) Massimo L. 5.000.

luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scampo di esecuzione d'ufficio, **con addebito di spesa ed ammenda.**

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le ~~seguenti~~ vie, piazze o località:

indicate all'Art. 55

**Pei cortili o luoghi interni delle case lo spazio
antistante le abitazioni non potrà essere inferiore
a metri uno (m. 1)**

**La neve dovrà essere raccolta sul bordo del mar-
ciapiedi o comunque in modo che non invada la se-
de stradale.**

Art. 64

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 103 del T. U. Leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.

In tali occasioni, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prender posto se non col preventivo permesso dell'Autorità municipale, nei luoghi dalla medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 65

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 66

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

TITOLO V

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. 67

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 68

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni e balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo dei passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. 69

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorita municipale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 70

Per le case affatto sprovviste di cortile o di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune

potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. 71

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari ed illuminati durante la notte con sufficienti fanali, sotto pena dell'ammenda non inferiore a lire ~~5000.~~ *5000. =* e non superiore a ~~10000.~~ *quanto stabilito dal succitato art. 98.*

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 72

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione ed alle pubbliche fontane. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà ove trattisi di minorenne, incorre nell'ammenda non minore di L. (1) *5000. =* oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia e per ischerzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di ~~5000.~~ *cui al succitato art. 98*

Art. 73

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a

(1) Massimo L. 5.000.

L. (1) 5.000. = , salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. 74

E' proibito bagnarsi ed addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissati dall'Autorità municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. 75

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C. P.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 76

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sul marciapiedi e sulle trottatoie.

(1) Massimo L. 5.000.

Art. 77

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 78

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi della legge 29 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 3 della legge suddetta.

Art. 79

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, debbono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Art. 80

Dalle ore 23 alle 7 del mattino, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Nelle altre ore della giornata, l'uso di tali segnalazioni deve essere limitato alla necessità della circolazione.

Art. 81

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozze, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. 82

Ai sensi dell'art. 659 del vigente codice penale è altresì vietato, specialmente nelle ore serali o notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini e della pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI

Art. 83

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;

b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno — e precisamente in primavera ed autunno — i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danno od incomodi ai vicini;

d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.

Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.

e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;

f) l'ammiasso del fieno, della paglia ed altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili ed in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. 84

In caso d'incendio:

a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;

b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi a ragione;

c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle Autorità.

Art. 85

Ai sensi dell'art. 57 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è proibito accendere senza il permesso dell'Autorità di P. S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 86

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C) al presente regolamento, dovrà farsi esibire dall'interessato il « *Certificato di prevenzione incendi* » rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 87

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 88

1 - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perignano

Esso viene espletato:

a) per mezzo di visite del Comandante dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicati, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 89

2 - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui alla lettera d) dell'art. 28 della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e di cui alla lettera c) dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 90

3 - Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'elenco allegato C).

Art. 91

4 - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando provinciale dei VV.FF. prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 92

5 - Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopraluogo rilascerà un apposito certificato (di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno, altresì, essere eseguite con la periodicità stabilita dal decreto interministeriale 27 settembre 1965, riportato nell'allegato C) del presente Regolamento.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

Art. 93

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C) al presente Regolamento, il « *certificato di prevenzione incendi* » rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 94

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 28 lettera A, della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e della successiva Legge 13 maggio 1961, n. 469.

TITOLO VII

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 95

Giusta l'art. 64 del Testo Unico delle leggi di P. S. approvato con R.D. Legge 18 giugno 1931 n. 773, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nelle seguenti vie e località del territorio comunale, **in**

base alle emergenze del Piano Regolatore Generale.

Però, anche in dette vie e località agli impianti suddetti si fa luogo sempre dietro domanda al Sindaco, il quale determina le condizioni speciali da imporsi all'interessato.

La domanda circostanziata sulla specie della costruzione, va stesa in competente bollo, e deve avere allegati la pianta topografica ed i segni delle manifatture, fabbriche o depositi di cui sopra.

Art. 96

In conformità a quanto prescritto dall'art. 66 del T. U. delle leggi di P. S. succitato, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi nel territorio di questo Comune è disciplinato nel modo seguente: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Elencare le professioni ed mestieri precisando, a fianco di ciascuno, gli orari di sospensione.

Durante le funzioni religiose e nelle ore notturne

Art.97: MISURE D'IGIENE E DI SICUREZZA

Il nulla/osta non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure e prevenzione incendi, di sicurezza, d'igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai Regolamenti generali e locali, nonché le altre disposizioni che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie; non potrà essere concesso quando l'uso dei motori o macchinari produca un rumore di intensità superiore ai 60 dB curva B da misurarsi al limite esterno del luogo di esercizio dell'Azienda richiedente; tuttavia detto nulla/osta potrà essere negato anche quando la intensità del rumore non produca un livello sonoro superiore a 60 dB curva B per la sua natura sia giudicato dannoso alla salute umana dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

Per l'accertamento del livello sonoro saranno usati fonometri aventi caratteristiche conformi alle norme stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

La concessione di tale nulla/osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti Municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Art.97/b: ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Salvo speciale concessione, è vietato esercitare dalle ore 21 alle 7 attività che producano rumori la cui intensità, misurata nei modi di cui all'Art.97, superi di 40 dB.

TITOLO VIII

SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. ~~97~~ 98

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art. 106 e ss. della vigente Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530. *e dell'Art. 3 della legge 12.7.1961 n. 603.*

Art. ~~98~~ 99

In ogni caso in cui, a termine del Presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione, l'Autorità municipale prescrive un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può essere eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio della azione penale in cui fossero incorsi, salvo nei casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. ~~99~~ 100

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conseguenze della medesima ai sensi di legge.

Art. ~~100~~ 101

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di legge.

Art. 10~~3~~

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle ammende pagate, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Art.

E' vietato agli Agenti municipali di ricevere mance o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli articoli 314 e seguenti del vigente Codice Penale.

Art.

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, magazzini e stabilimenti, nelle abitazioni e in ogni altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Costituzione e dalle Leggi sulle visite domiciliari.

ALLEGATO A
(art. 34 Regolamento)

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni

A

Acido cloridrico (fabbricazione). Acido nitrico (fabbricazione). Acido picrico (fabbricazione). Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso.

Arrostimento dei minerali solforati in genere. Acido solforico (fabbricazione).

Acido stearico (fabbricazione mediante distillazione). Albumina (fabbricazione).

Allume (estratto dall'allumite). Amido (preparato per macerazione). Anilina (fabbricazione). Argento (disargenzazione coppellazione). Arsenico ed antimonio (fabbricazione dei prodotti di). Asfalto e bitumi (fabbricazione).

B

Bario cloruro ed altri sali di bario, ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione). Bismuto (sali di). Bleu d'oltremare (fabbricazione).

C

Canapa (lino di macerazione). Carbone animale. Catrame di origini diverse ed olii minerali (distillazione). Ceneri d'orefice (trattamento col piombo).

Cloro, cloruro di calce secco e sciolto (fabbricazione). Colcotar (rosso di Prussia), (d'Inghilterra) (fabbricazione). Colle animali (fabbricazione). Combustibili agglomerati; mattonelle piriche (fabbricazione con pece grassa). Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione). Cromo (composto di).

D

Dègras (fabbricazione)

F

Fecola. V. Amido Ferrugine e cloruro ferrico. Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco), salvi gli effetti della legge 23 giugno 1910 n. 366.

Fosforo (fabbricazione).

G

Gelatina (fabbricazione). V. Colle animali, Grassi (fusione a fuoco nudo dei) Guano (fabbricazione). V. ingrassi artificiali.

Inchiostri da stampa (fabbricazione). Ingrassi artificiali (fabbricazione).

M

Materie fecali. V. Residui animali. Mercurio (fabbriche di preparati e colori, distillazione, torrefazione dei minerali). Minio e litargio (trattamento per via ignea dei minerali di).

N

Naftalina (depurazione). V. Catrame, Nero fumo (fabbricazione). V. Catrame. Nitrobenzina. V. Anilina.

O

Oli (raffineria in stabilimenti che non abbiano impianti o dispositivi per impedire le esalazioni (fetide). Olii animali (preparazione e distillazione).

Olio delle sanse (estrazione dell'), mediante il solfuro di carbonio.

Olio di crisalidi (estrazione dell').

Ossa (deposito di).

P

Pergamena animale (fabbricazione). Perfosfati. V. Ingrassi artificiali.

R

Residui animali (industria dei).

S

Sangue (industria dei prodotti).

Secrètage.

Sego (V. Grassi).

Soda (fabbricazione col metodo Leblanc).

Solfo (fusione e distillazione, calcaroni, forni a storte e Gill, in cui si effettua liberamente la fusione).

Solfuro di carbonio (fabbricazione e deposito).

Spazzature (depositi).

Stagno (industria dei sali di).

V

Vernici grasse (fabbricazione delle).

Z

Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole).

ALLEGATO B
(art. 34 Regolamento)

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato

A

Acetati (industria degli).
Acido acetico (purificazione).
Acido salicilico (fabbricazione).
Acido stearico (per saponificazione calcare).
Acido tartarico (fabbricazione).
Anilina (colori di).
Alcool (distillazione dai cereali e dai tuberi).
Amido (fabbricato con metodi che non siano a base di macerazione).
Ammoniaca (fabbricazione).

B

Baccalà (depositi e cisterne per dissalare).
Battitura di fili, cuoi, tele, borra, pelli e crini.
Bianco di zinco (fabbricazione).
Birra (fabbricazione).
Bleu di Prussia (fabbricazione).

C

Calce (fabbricazione).
Candele (preparate con acidi grassi, cera paraffina, spermaceti, ecc.).
Cappelli di feltro e di tela (fabbricazione).
Caratteri di stampa (fonderia).
Carta (fabbricazione).
Caucciù e guttaperga (fabbricazione).
Cemento (fabbricazione).
Cera (fusione e depurazione).
Ceralacca (preparazione).
Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione).
Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca).

D

Doratura e argentatura dei metalli (a fuoco).

F

Fecola. V. Amido.
Ferrocianurie e ferricianuri (fabbricazione).
Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso).
Fiammiferi di fosforo (depositi).
Filatura, cotone e lino.
Filatura di canapa.
Fonderie di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo.

G

Gas e gas carburanti (fabbricazione).
 Gesso (fabbricazione).
 Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (preparati).

I

Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso.

L

Lacche (fabbricazione).
 Lana metallica (fabbricazione e carbonizzazione).
 Lana sudicia e crine (lavatura).

M

Macinazione dei minerali.
 Macinazione delle sanse.
 Maioliche (fabbricazione).
 Marocchini. V. conterie.
 Mercuriali composti (preparazione).
 Metallurgici (stabilimenti).

P

Pallini da caccia (fabbricazione).
 Panni (fabbricazione).
 Pelli fresche. V. Conterie.
 Pesce (depositi e cisterne per dissalare). V. Baccalà.
 Porcellane (fabbricazione). Vetrerie, conterie.
 Potassa dalle melasse (estr.).

S

Sapone (fabbricazione).
 Scagliola. V. Gesso.
 Soda (fabbricazione col processo Solvay).
 Specchi (argentatura e doratura coll'amalgama).
 Stoviglie di terra. V. Maioliche.
 Stracci (cernita e deposito).

T

Taffetà (cerate e tele cerate).
 Tele dipinte, tessuti impermeabili.
 Tintorie.
 Torba (carbonizzazione). V. Gas.
 Trattura dei bozzoli e filatura (cascami).

V

Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti).

ALLEGATO C

**ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE
ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)**

I. — Attività soggette a visite annuali

1 - Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2 - Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso depositi di metano e di idrocarburi gassosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gassosi.

3 - Depositi, con o senza vendita al minuto, di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4 - Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).

5 - Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6 - Autorimesse con più di 9 automezzi.

7 - Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8 - Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescenti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).

9 - Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento - ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).

10 - Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11 - Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonché

di acido ossalico, nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dell'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12 - Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13 - Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14 - Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15 - Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16 - Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17 - Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce.

18 - Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19 - Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti.

20 - Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

21 - Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22 - Fabbriche di surrogati del caffè.

23 - Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24 - Opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25 - Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26 - Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27 - Distillerie e depositi di alcool e acquavite.

28 - Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29 - Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30 - Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31 - Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc.

32 - Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc. ed altri prodotti affini.

33 - Centrali ed impianti per la produzione di:
gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);
gas di carburazione (aria carburata).

34 - Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35 - Aziende per la produzione di polvere di carbone.

36 - Distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) per motori a combustione interna.

37 - Impianti nucleari (art. 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

38 - Impiego di isotopi radioattivi (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti.

39 - Commercio di materie radioattive (capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive.

40 - Trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

II. — Attività soggette a visite biennali

41 - Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore; Silos.

42 - Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

43 - Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

44 - Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

45 - Fabbriche di liquori - Fabbriche di profumi.

46 - Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.

47 - Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati dai teatri).

48 - Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.

49 - Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc. della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altri di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).

50 - Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.

51 - Stabilimenti delle varie industrie di produzione deitessili compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti.

52 - Opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.

53 - Stabilimenti per produzione di olii vegetali.

54 - Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.

55 - Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di

fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.

56 - Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.

57 - Depositi di clorati entro l'abitato.

58 - Depositi di prodotti di cui al n. 15.

59 - Depositi all'ingrosso di prodotti di cui al n. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta.

60 - Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini.

61 - Impianti centralizzati di metano per uso civile.

62 - Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

63 - Stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale.

64 - Officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.

III. — Attività soggette a visite triennali

65 - Produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloidi e locali per la revisionatura degli stessi.

66 - Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

67 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.

68 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

69 - Tipografie.

70 - Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, ecc., per quantità superiori ai 50 quintali.

71 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.

72 - Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.

73 - Forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse.

74 - Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere.

75 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.

76 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

77 - Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre 5 addetti.

78 - Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.

79 - Drogherie e mesticherie.

IV. — *Attività soggette a visite quinquennali*

80 - Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

81 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.), con più di 5 operai addetti.

82 - Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.

83 - Lavanderia a secco e tintorie.

84 - Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.

85 - Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi di prodotti di cui al n. 50.

86 - Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito a lacca), e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti.

87 - Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.

88 - Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente numero 52.

89 - Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.

90 - Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc.) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.

91 - Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.

92 - Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.

93 - Stazioni di servizio per autoveicoli.

94 - Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.

95 - Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.

96 - Centrali termoelettriche di produzione.

97 - Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti: grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

V. — *Attività soggette a visite « una tantum »*

98 - Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.

99 - Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.

100 - Centrali idroelettriche di produzione.